

CAMERA DEI DEPUTATI N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, BOSSI, BALOCCHI, BISTAFFA, ZENONI,
MONTANARI, MAGNABOSCO, FILIPPI, HÜLLWECK, CA-
VALIERE, FONTAN, FLEGO, MALAN, AZZANO CANTA-
RUTTI, GRUGNETTI, MENEGON, RODEGHIERO, BONATO**

Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, in materia di trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato

Presentata il 6 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, contiene all'articolo 8 una norma interpretativa dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Viene in sostanza stabilito che il trattamento economico previsto dagli articoli 15, primo comma, e 17 della legge n. 1204 del 1971, che stabilisce la corresponsione dell'indennità di maternità, si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, e che il trattamento economico non viene più corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ma direttamente dalle amministrazioni di appartenenza.

Di fatto con l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, si discriminano le lavoratrici madri assunte a tempo determinato alle dipendenze di privati datori di lavoro, rispetto a quelle assunte dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici; tutto questo andando contro lo spirito della stessa legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che viene richiamata all'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103.

Il fatto che non sia più l'INPS ad erogare il trattamento economico, ma direttamente le amministrazioni dalle quali sono assunte le lavoratrici madri, comporta alcune ripercussioni.

È evidente che l'ampiezza dei casi in cui la legge prevede la corresponsione del-

l'indennità di maternità costituisce un onere imprevisto a carico dell'Ente.

Non sembra che le norme sopracitate possano essere interpretate in maniera diversa, potendosi peraltro rilevare che la legge n. 1204 del 1971, all'articolo 21, prevede la copertura degli oneri derivanti, mediante contribuzioni a carico di tutti i lavoratori dipendenti.

Nel trasferire l'onere della corresponsione dell'indennità di maternità dagli enti di previdenza (INPS) all'ente di appartenenza, il decreto-legge n. 103 del 1991 non indica invece con quali mezzi la pubblica amministrazione può farvi fronte.

È da verificare fino a che punto detta carenza legislativa possa inficiare la disposizione ed è comunque di palmare evidenza che « il rischio maternità » non trova, allo stato, alcuna controprestazione economica da parte del personale. Si continuano a versare i contributi all'INPS senza che detto Ente sia più tenuto alle prestazioni.

In linea di fatto è poi da prevedere un numero di casi non indifferente dato che, ogni anno, vengono assunte migliaia di dipendenti straordinari a termine (si tenga conto anche della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro).

A questo proposito si arriva a casi estremi nei quali, ad esempio, una supplente bidella assunta a termine per un solo giorno può esigere l'indennità per tutto il periodo di interdizione e di congedo obbligatorio, di oltre cinque mesi. In altre parole a fronte di una retribuzione di lire 50.000 per il giorno lavorato, l'interessata può maturare un credito di una decina di milioni.

Per quanto esposto si ritiene doveroso riscrivere l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, facendo sì che:

vi sia una parità di trattamento economico tra le lavoratrici madri assunte a tempo determinato sia nel settore privato che in quello pubblico;

si ponga un limite temporale al trattamento economico per le lavoratrici madri assunte a termine; al fine di evitare speculazioni, il termine previsto è di tre mesi dopo la scadenza dell'assunzione a termine;

il trattamento economico torni ad essere erogato dall'INPS, visto che di fatto i lavoratori versano a detto ente i contributi per far fronte all'indennità di maternità.

Le conseguenze sono rilevanti poiché trasferiscono a carico dell'amministrazione il pagamento dell'indennità di maternità in una molteplicità di casi che si sintetizzano come segue:

risoluzione del rapporto durante i periodi di interdizione dal lavoro (congedo obbligatorio è interdizione);

inizio dell'astensione obbligatoria entro sessanta giorni dalla sospensione, dall'assenza senza retribuzione, dalla disoccupazione;

inizio dell'astensione obbligatoria oltre i sessanta giorni con godimento di indennità di disoccupazione, o entro centottanta giorni senza detta indennità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato*). — 1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato da privati datori di lavoro o dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici.

2. Il trattamento previsto dal comma 1 viene corrisposto direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni pubbliche, i quali potranno rivalersi a titolo di rimborso nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), come per i permessi retribuiti e le malattie, trattenendo il relativo importo a conguaglio sulle denunce contributive aziendali mensili.

3. Il trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 non può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza dell'assunzione a tempo determinato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i contributi previsti dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.